

DELIBERA N.313/11/CSP

ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ A.I. COMMUNICATION DI IGNAZIO ANNUNZIATA (EDITRICE DEL MENSILE A DIFFUSIONE REGIONALE IL PRIMO) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 256/10/CSP

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 12 dicembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 8;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante "Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010, in particolare l'articolo 7, commi 1 e 2, e 12, comma 1;

VISTA la delibera n. 227/11/CSP del 13 settembre 2011, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Molise indette per i giorni 16 e 17 ottobre 2011*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2011;

VISTA la segnalazione del 10 ottobre 2011, pervenuta in Autorità in data 14 ottobre 2011 (prot. n. 55347) con la quale la signora Mariolga Mogavero, presentatrice della Lista regionale "Il Molise di tutti" alle elezioni del Presidente della Giunta

regionale e del Consiglio regionale del Molise indette per i giorni 16 e 17 ottobre 2011, denunciava, tra l'altro, la presunta violazione dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte de La Gazzetta del Molise" per aver distribuito in data 8 ottobre l'editoriale mensile "Il primo" al cui interno era pubblicato un sondaggio sull'esito delle elezioni in palese violazione del disposto dell'art. 8 e delle relative disposizioni attuative. Tale diffusione, pertanto, avveniva in periodo di vigenza del divieto di pubblicazione e diffusione dei risultati dei sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori nei quindici giorni antecedenti il voto, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 28/2000;

VISTA la nota del Comitato regionale per le comunicazioni del Molise del 22 novembre 2011 con la quale veniva contestata la pretesa violazione della legge n. 28/00 all'editore del mensile "Il primo";

CONSIDERATO che l'editore non ha dato alcun riscontro a tale richiesta;

VISTA la nota in data 10 novembre 2011 (prot. n. 61978), come integrata in data 25 novembre 2011 (prot. n. 66167) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise ha trasmesso il fascicolo contenente gli accertamenti istruttori relativi alla fattispecie ai fini delle conseguenti valutazioni dell'Autorità. In particolare, il Co.re.com Molise ha ritenuto violate le suddette norme in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi in periodo elettorale;

PRESA VISIONE della copia del mensile "Il Primo" trasmessa dal Corecom Molise;

RILEVATO che a pagina 9 del predetto mensile è pubblicato un sondaggio sull'esito delle elezioni del 16 e 17 ottobre intitolato "Iorio si mangia Frattura" a cui segue l'illustrazione dei dati risultanti dal sondaggio medesimo;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *"Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto"*;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 8, della delibera n. 227/10/CSP, dispone che *"Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010"*;

CONSIDERATO che l'articolo 7, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto”*;

CONSIDERATO che l'articolo 7, comma 2, del citato Regolamento dispone che *“L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 sussiste altresì quando vengono riportate nel circuito dell'informazione radiotelevisiva, delle edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici, o della diffusione di notizie mediante agenzia, dichiarazioni concernenti i risultati di sondaggi politici ed elettorali rilasciate da esponenti politici o da qualunque altro soggetto in qualsiasi sede, a meno che i sondaggi cui tali dichiarazioni si riferiscono non siano già stati resi pubblici, secondo le forme stabilite dagli articoli 4 e 5, nel periodo precedente a quello del divieto di cui al comma 1”*;

RILEVATO che il divieto di pubblicazione e/o diffusione dei sondaggi politici ed elettorali sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto riguardanti le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Molise indette per i giorni 16 e 17 ottobre 2011 vigeva a partire dalle ore 24 di venerdì 30 ottobre 2011 e fino alla chiusura dei seggi elettorali, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 28/2000 e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato dall'Autorità con delibera n. 256/10/CSP;

RILEVATO che costituisce prassi costante dell'Autorità, suffragata altresì da pronunce del Giudice amministrativo (cfr. *ex multis*, TAR Lazio, sez. II, sent. n. 3219/2005), il fatto che, in linea di principio, sia garantita la possibilità di dare l'informazione giornalistica della mera esistenza di un sondaggio, purché la stessa sia riportata come specifico contenuto di una notizia che non abbia per oggetto diretto o indiretto la pubblicazione/diffusione di un sondaggio. Per quanto concerne, precipuamente, i riferimenti a sondaggi effettuati da esponenti politici durante loro interventi su mezzi di comunicazione di massa, costituisce altresì orientamento costante dell'Autorità ritenere che il divieto di cui all'articolo 8 della legge n. 28/2000 non si riferisca alla diffusione di dati relativi a sondaggi che, essendo stati resi pubblici nelle forme volute dalla legge al di fuori del periodo di silenzio di cui all'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 28/2000, sono oramai entrati nel patrimonio pubblico di conoscenza, sicché il loro semplice richiamo nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni non costituisce violazione del predetto divieto;

RITENUTO che la società non ha fornito elementi utili per verificare se i sondaggi citati fossero già stati pubblicati o diffusi, caso che non sarebbe stato qualificabile quale violazione del divieto;

RAVVISATA, pertanto, la violazione del combinato disposto di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 7, commi 1 e 2, del regolamento approvato dall'Autorità con delibera n. 256/10/CSP;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

ORDINA

alla società A.I. Communication di Ignazio Annunziata (editrice del mensile a diffusione regionale *Il primo*), con sede in via Gorizia n. 42, Campobasso (P. IVA 00886390707), ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del regolamento approvato con delibera n. 256/10/CSP, di pubblicare sul medesimo mensile, nella prima edizione utile successiva alla notifica del presente provvedimento, un messaggio col medesimo rilievo e caratteristiche editoriali dell'articolo oggetto di segnalazione pubblicato sull'edizione del settembre 2011, a pagina 9/10, in cui si specifichi che tale articolo costituisce violazione del combinato disposto dell'articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell'articolo 7 del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 256/10/CSP.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità, entro 48 ore dall'avvenuta pubblicazione, al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", con anticipazione a mezzo fax al numero 081.7507706.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta giorni** dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola